

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA V.C.O. DI OMEGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER ATTIVITA' DI MEDICO AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.LG.VO N. 230/95, ART. 61 COMMA 3 E ART. 83, PRESSO IL PRESIDIO "SS. ANTONIO E BIAGIO". ANNO 2018.

TRA

l'Azienda Sanitaria V.C.O. di Omegna (di seguito denominata ASL V.C.O.), con sede in Omegna (VB), via Mazzini, 117 – P. I. 00634880033 – rappresentata dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile della SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, appartenente alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, nata a Verbania il 19/12/1960 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda stessa

E

L'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, C.F. e P.IVA 016405600064, (di seguito per brevità denominata AO AL) rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Giovanna BARALDI, nata a Pieve di Cento (BO) il 24/06/1952 e domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Azienda stessa, Via Venezia, 16 Alessandria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della convenzione

L'ASL V.C.O. si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza per attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs.vo n. 230/95, art. 61 comma 3 e art. 83, da effettuarsi presso la S.C. di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera che riguarderà un totale approssimativo di circa 600 visite, suddivise tra i dipendenti che necessitano di frequenza annuale o semestrale, per un impegno orario complessivo, nell'arco dei dodici mesi, di n. 500 ore comprensive degli obblighi derivanti dal D.Lgs.vo n. 230/95 e ss.mm.ii.

ART. 2

Modalità della consulenza

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta da un Dirigente Medico, in possesso delle necessarie competenze, individuato dall'ASL V.C.O., al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'ASL di appartenenza.

Gli accessi saranno concordati tra il Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera ed il Professionista dell'ASL V.C.O. Al Professionista è riconosciuto un margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento della consulenza, fermo restando la necessaria disponibilità ad effettuare le visite in orari adeguati ai turni lavorativi del personale interessato, al fine di garantire, da parte del Responsabile della Struttura, un proficuo e doveroso coordinamento con i dipendenti.

**ART. 3**  
**Determinazione del compenso**

L'Azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere all'ASL V.C.O. il compenso delle prestazioni professionali di cui al presente accordo, determinato sulla base delle Circolari della Regione Piemonte n. 1136/U.C./SAN del 04/04/2006 e n. 2477/U.C./SAN del 14/08/2006 che prevedono il compenso di € 60,00/ora per l'attività di consulenza, per un ammontare complessivo (comprensivo del tempo di viaggio impiegato definito forfetariamente in 1 ora tra andata e ritorno, al costo di € 30,00/ora), calcolato su dodici mesi pari a €. 38.400,00 (comprensivo di IRAP).

Anche il rimborso delle spese chilometriche e del pedaggio autostradale saranno esposti in fattura e liquidati dall'ASL VCO al professionista. Sarà cura comunque dello stesso professionista inviare trimestralmente idonea dichiarazione di conformità (relativamente al rimborso delle spese e dei pedaggi autostradali) di quanto esposto in fattura e richiesto a rimborso e quanto da lui effettivamente anticipato.

Resta inteso che l'Azienda Ospedaliera provvederà agli eventuali opportuni conguagli in caso di aumento o diminuzione del numero di dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria e le eventuali maggiorazioni dovute per legge.

**ART. 4**  
**Modalità di pagamento**

L'Azienda Ospedaliera trasmetterà all'ASL V.C.O., con cadenza trimestrale, il rendiconto della attività rese in applicazione del presente accordo, previa periodica relazione del Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliera.

**ART. 5**  
**Durata dell'accordo**

La presente convenzione ha validità per l'anno 2017.

Il rapporto convenzionale in oggetto potrà essere rinnovato per la prosecuzione della consulenza di cui trattasi, previo accordo scritto tra le Parti e nuova stipula.

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

**ART. 6**  
**Responsabilità civile, copertura assicurativa e sicurezza ambienti di lavoro**

E' a carico dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione (Responsabilità civile).

  
Pagina 2 di 3

L'ASL VCO provvede alla copertura assicurativa degli eventuali infortuni che possa subire il proprio dipendente che fuori orario di servizio svolge attività in regime di convenzione.

L'Azienda Ospedaliera consegna all'ASL V.C.O. la nota informativa sui rischi per la sicurezza e la salute (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, ex artt. 21 e 22 D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.).

Sarà cura dell'ASL V.C.O. stessa provvedere alla materiale consegna del documento ai propri dipendenti che prestano le attività in convenzione.

**ART. 7  
Privacy**

L'Azienda Ospedaliera e l'ASL V.C.O., ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs.n. 196/2003, utilizzeranno i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'ASL V.C.O. assicura che il proprio dipendente s'impegnerà a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Azienda Ospedaliera, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

**ART. 8  
Controversie**

Ogni eventuale controversia insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti il Tribunale del Foro di Alessandria.

**ART. 9  
Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

**ART. 10  
Registrazione**

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 42/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe – parte II, art. 1, lett. b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria  
"V.C.O." di Omegna  
Il Responsabile SOS  
Libera professione-Uff.  
Convenzioni  
Dr. ssa Anna Rosa Bellotti

Per l'Azienda Ospedaliera AL  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Giovanna BARALDI